



Bruxelles, 19.11.2019
COM(2019) 607 final

2019/0269 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia e nel Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia (Chisinau, 12 e 13 dicembre 2019)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale e nel Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia in relazione a una serie di atti che questi due organi prevedono di adottare il 12 e 13 dicembre 2019. La proposta riguarda anche alcuni punti all'ordine del giorno dei due organi che non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE ma richiedono l'approvazione politica del Consiglio.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Il trattato della Comunità dell'energia

Il trattato della Comunità dell'energia ("il trattato") è inteso a creare un assetto normativo e di mercato stabile e uno spazio normativo unico per gli scambi dell'energia di rete mediante l'applicazione, nelle parti contraenti non appartenenti all'Unione, di determinate disposizioni concordate dell'acquis dell'Unione in materia di energia. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2006. L'Unione europea è parte del trattato¹. Le parti non appartenenti all'Unione sono denominate nel trattato "parti contraenti".

2.2. Il Consiglio ministeriale e il Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia

Il Consiglio ministeriale assicura che siano conseguiti gli obiettivi del trattato, stabilisce gli orientamenti di politica generale e adotta misure e atti procedurali. Ciascuna parte dispone di un voto e il Consiglio ministeriale delibera in base a modalità di voto diverse in funzione della materia trattata. L'Unione è una delle nove parti e dispone di un voto, sempre in funzione della materia.

Gli atti previsti di cui alla sezione 2.3, punti 1 e 3, sono adottati all'unanimità (articoli 73 e 74 in combinato disposto con l'articolo 88 e l'articolo 92, paragrafo 1, del trattato).

Gli atti previsti di cui alla sezione 2.4, punti 2 e 3, sono adottati a maggioranza di due terzi (articoli 83 e 87 del trattato).

Gli atti previsti di cui alla sezione 2.3, punto 2, sono adottati a maggioranza semplice (articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del trattato).

Infine, per quanto riguarda l'atto previsto di cui alla sezione 2.3, punto 4, così come il documento di cui alla sezione 2.4, punto 1, il Consiglio ministeriale o il Gruppo permanente ad alto livello delibera a maggioranza dei voti espressi, ma in tal caso l'Unione non ha diritto di voto (articoli 80 e 81 del trattato).

Il Gruppo permanente ad alto livello è un importante organo sussidiario del Consiglio ministeriale, tra i cui compiti figura l'adozione di misure nell'ambito dei poteri conferitigli da quest'ultimo. L'Unione vi è rappresentata e dispone di un voto.

A norma dell'articolo 47 del trattato "[i]l Consiglio ministeriale assicura che siano conseguiti gli obiettivi di cui al presente trattato. Esso: [...] b) adotta misure; [...]".

La decisione D/2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia, che adotta il cosiddetto "terzo pacchetto Energia"², stabilisce, agli articoli 27 e 28, che i) la

¹ GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.

² Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e regolamenti (CE) nn. 714/2009 e 715/2009.

Comunità dell'energia si adoperi per applicare i codici di rete e gli orientamenti adottati dalla Commissione europea a norma del terzo pacchetto Energia, e ii) i codici di rete e gli orientamenti siano adottati dal Gruppo permanente ad alto livello.

2.3. Atti previsti del Consiglio ministeriale e del Gruppo permanente ad alto livello

Il Consiglio ministeriale, il 13 dicembre 2019, e il Gruppo permanente ad alto livello, il 12 dicembre 2019, adotteranno ciascuno una serie di atti.

La presente proposta di decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE riguarda la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito ai seguenti atti previsti del **Consiglio ministeriale**:

- (1) decisione che adotta il bilancio della Comunità dell'energia e i contributi finanziari per il periodo 2020-2021;
- (2) decisioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, del trattato che stabiliscono l'esistenza di una violazione del medesimo nei procedimenti seguenti:
 - (a) decisione 2019/.../Mc-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Serbia nel procedimento ECS-10/17;
 - (b) decisione 2019/.../Mc-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Serbia nel procedimento ECS-13/17;
 - (c) decisione 2019/.../Mc-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo*³ nel procedimento ECS-6/18;
- (3) decisioni a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato:
 - (a) decisione relativa all'imposizione e alla proroga di misure nei confronti della Bosnia-Erzegovina a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato della Comunità dell'energia nei procedimenti ECS-8/11 S, ECS-2/13 e ECS-6/16;
 - (b) decisione relativa all'imposizione e alla proroga di misure nei confronti della Repubblica di Serbia a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato della Comunità dell'energia nei procedimenti ECS-3/08 e ECS-9/13.

La presente proposta di decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE riguarda la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito ai seguenti atti previsti del **Gruppo permanente ad alto livello**:

- (4) decisione del Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 312/2014 che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto.

Gli atti previsti del Consiglio ministeriale e del Gruppo permanente ad alto livello (di seguito collettivamente "gli atti previsti") sono intesi a favorire il conseguimento degli obiettivi del trattato e il funzionamento del segretariato della Comunità dell'energia (ECS) nella sede di Vienna, tra i cui compiti vi è quello di fornire sostegno amministrativo al Consiglio ministeriale.

³ *Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

2.4. Altri punti all'ordine del giorno

A fini di completezza è opportuno indicare, oltre agli atti previsti, gli altri punti iscritti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio ministeriale e del Gruppo permanente ad alto livello. Riguardo ad essi la Commissione intende adottare a nome dell'Unione le posizioni illustrate in appresso, come indicato anche nell'allegato 3 della presente proposta.

1. Orientamenti di politica generale 2019 relativi agli obiettivi per il 2030 e alla neutralità climatica per la Comunità dell'energia e le sue parti contraenti

Tra i principali obiettivi del trattato rientrano la creazione di un mercato paneuropeo dell'energia integrato e sostenibile basato su un assetto normativo e di mercato stabile, in grado di attirare gli investimenti necessari per lo sviluppo economico e la stabilità sociale, migliorare la situazione ambientale e promuovere l'uso delle energie rinnovabili. Dal momento che il settore dell'energia è tra quelli che più contribuiscono alle emissioni di gas a effetto serra, e tenuto conto dei forti legami tra la politica energetica e il clima, è importante rafforzare il quadro strategico in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili ed emissioni di gas a effetto serra nella Comunità dell'energia.

Il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia ha adottato la raccomandazione 2016/02/MC-EnC sui preparativi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 525/2013 relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e la raccomandazione 2018/01/MC-EnC sui preparativi per la stesura di piani nazionali integrati per l'energia e il clima a cura delle parti contraenti della Comunità dell'energia.

La direttiva Rinnovabili del 2009 e la direttiva Efficienza energetica del 2012 sono state adottate e integrate nell'ordinamento giuridico della Comunità dell'energia mediante decisioni del Consiglio ministeriale, che prevedono anche un obiettivo di efficienza energetica per il 2020 per la Comunità dell'energia nel suo insieme (espresso sia in consumo di energia primaria sia in consumo di energia finale) e obiettivi specifici per ciascuna parte contraente in materia di energie rinnovabili, anch'essi a orizzonte 2020.

Nel novembre 2018 il Consiglio ministeriale ha adottato orientamenti di politica generale relativi agli obiettivi per il 2030 per le parti contraenti della Comunità dell'energia. Gli orientamenti riflettono il consenso politico sulla definizione di tre obiettivi distinti per il 2030 in materia di energia e clima: un obiettivo di efficienza energetica, un obiettivo per il contributo delle fonti di energia rinnovabili e un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Gli obiettivi dovrebbero essere in linea con quelli dell'UE per il 2030, rispecchiare un analogo livello di ambizione delle parti contraenti e tenere conto delle differenze socioeconomiche, degli sviluppi tecnologici e dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Grazie agli accordi politici raggiunti dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo nel 2018 e all'inizio del 2019, tutte le norme introdotte dal pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" sono in vigore da giugno 2019. I tre obiettivi per il 2030 in materia di energia e clima (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % rispetto al 1990, efficienza energetica pari almeno al 32,5 % e quota di energie rinnovabili pari almeno al 32 %) sono ora sanciti nella normativa dell'UE.

In seguito all'adozione della raccomandazione 2018/01/MC-EnC e in considerazione degli obblighi delle parti contraenti nel processo di adesione all'UE e dei loro impegni nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell'accordo di Parigi, nonché dei rispettivi contributi stabiliti a livello nazionale (NDC), il 13 dicembre 2019 il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia proseguirà le discussioni sull'efficienza energetica, le energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, affinché il livello di ambizione dei suoi obiettivi per il 2030 sia equivalente a quello dell'Unione europea.

Il progetto di orientamenti di politica generale 2019 relativi agli obiettivi per il 2030 e alla neutralità climatica per la Comunità dell'energia e le sue parti contraenti rifletterà il consenso politico raggiunto al Consiglio ministeriale e offrirà orientamenti politici sulla definizione di tali obiettivi.

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende sostenere l'adozione del progetto di orientamenti di politica generale 2019. Alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, la Commissione può concordare modifiche minori di detto progetto prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

2. Relazione annuale sulle attività della Comunità dell'energia per il periodo 2018-2019

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende sostenere l'adozione della relazione annuale per il periodo 2018-2019.

3. Discarico del bilancio al direttore per l'esercizio 2018 in base alla relazione di revisione contabile concernente l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, alla dichiarazione di affidabilità dei revisori contabili e alla relazione del comitato di bilancio

A nome dell'Unione europea, la Commissione intende sostenere l'adozione del discarico del bilancio al direttore per l'esercizio 2018.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

3.1. Atti previsti del Consiglio ministeriale

3.1.1. Decisione che adotta il bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2020-2021 e i contributi delle parti al bilancio

L'atto procedurale proposto del Consiglio ministeriale prevede un bilancio complessivo di 4 812 073 EUR per l'esercizio 2020 e altrettanti per il 2021. Si tratta dello stesso livello fissato per il 2019, rispetto al quale non vi sarà pertanto alcun aumento.

Nel bilancio complessivo sono previsti aumenti in alcuni settori, ad esempio gli adeguamenti delle retribuzioni del personale in funzione dell'inflazione (2 % in più rispettivamente nel 2020 e nel 2021), la creazione di due nuovi posti permanenti (un esperto per il pacchetto "Energia pulita" e un esperto di questioni ambientali) e l'aumento delle spese di locazione degli uffici. Tali aumenti saranno finanziati mediante la riassegnazione di altre dotazioni di bilancio e i risparmi. Inoltre, la Comunità dell'energia si concentrerà maggiormente sui compiti essenziali definiti nel suo quadro giuridico.

Il 94,78 % del bilancio complessivo sarà versato dall'Unione europea e il resto dalle parti del trattato della Comunità dell'energia non appartenenti all'Unione.

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare la decisione che adotta il bilancio della Comunità dell'energia per il periodo 2020-2021 e i contributi delle parti al bilancio.

3.1.2. *Decisioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, del trattato che stabiliscono l'esistenza di una violazione del medesimo nei procedimenti elencati di seguito*

La procedura di risoluzione delle controversie è stabilita al titolo III, capo 1, e al titolo IV, capo 1, del regolamento interno per la risoluzione delle controversie a norma del trattato⁴.

(a) *Decisione 2019/.../Mc-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Serbia nel procedimento ECS-10/17*

La separazione dei gestori dei sistemi di trasmissione o di trasporto (GST) è uno dei concetti chiave del terzo pacchetto Energia e richiede una separazione effettiva delle attività di trasmissione dell'energia o trasporto del gas dagli interessi connessi a produzione e fornitura. In caso di certificazione di un GST controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi si applica l'articolo 11 della direttiva sul gas⁵. Conformemente all'articolo 10 della medesima direttiva un'impresa può essere approvata e designata come GST solo previa certificazione. Per ottenerla deve essere conforme agli obblighi di separazione stabiliti nel terzo pacchetto Energia, vale a dire all'articolo 9 della direttiva sul gas.

La direttiva sul gas e il regolamento sul gas⁶ sono stati integrati nell'acquis della Comunità dell'energia con decisione 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale, del 6 ottobre 2011.

L'ECS ha rilevato in via preliminare che, certificando Yugorosgaz-Transport secondo il modello ISO, la Repubblica di Serbia ha violato gli obblighi che le incombono a norma dell'articolo 10, dell'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) e d), e degli articoli 15 e 11 della direttiva 2009/73/CE nonché dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 715/2009, integrati nella Comunità dell'energia. L'ECS ha pertanto presentato una richiesta motivata al Consiglio ministeriale.

Alla luce dei fatti e delle argomentazioni esposti nella richiesta motivata, la posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare la decisione che stabilisce l'esistenza di una violazione nel procedimento ECS-10/17.

(b) *Decisione 2019/.../Mc-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Serbia nel procedimento ECS-13/17*

⁴ Atto procedurale 2008/01/MC-EnC sul regolamento interno per la risoluzione delle controversie a norma del trattato, modificato dall'atto procedurale 2015/04/MC-EnC, del 16 ottobre 2015, recante modifica dell'atto procedurale 2008/01/MC-EnC, del 27 giugno 2008, sul regolamento interno per la risoluzione delle controversie a norma del trattato.

⁵ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.

⁶ Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005.

Come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione costituisce "una delle misure essenziali"⁷ che le parti contraenti sono tenute ad attuare per assolvere gli impegni assunti nell'ambito del trattato. A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva sul gas, le parti contraenti garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto del gas naturale, applicato obiettivamente e senza discriminazioni a tutti gli utenti del sistema e basato su tariffe pubblicate. L'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento sul gas impone ai GST di mettere a disposizione dei soggetti operanti sul mercato la capacità massima in tutti i punti pertinenti, nel rispetto dell'integrità del sistema e della funzionalità della rete, e di applicare e pubblicare meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento sul gas, in combinato disposto con l'allegato I, sezione 3.2, punto 1, lettera a), del medesimo, i punti pertinenti includono tutti i punti di entrata e di uscita da una rete di trasporto del gas naturale gestita da un GST. Gli obblighi connessi all'accesso dei terzi al sistema di trasporto del gas naturale derivanti dall'acquis della Comunità dell'energia sono stati recepiti nel diritto nazionale serbo con la legge sull'energia e devono essere attuati dal GST conformemente alle norme pertinenti.

L'ECS è del parere che Srbijagas – la società che attualmente opera come GST per il gas naturale nella Repubblica di Serbia ed è responsabile di tutti i punti di entrata e di uscita del sistema nazionale di trasporto del gas naturale – abbia disatteso gli obblighi di cui sopra continuando a escludere unilateralmente le capacità transfrontaliere di trasporto del gas naturale presso il punto di entrata di Horgoš dalle procedure aperte di assegnazione delle capacità e omettendo così di garantire l'accesso dei terzi a detto punto di entrata. L'ECS contesta inoltre alle autorità serbe cui spetta far rispettare gli obblighi in questione il mancato adempimento del proprio mandato.

In considerazione del fatto che Srbijagas ha precluso in modo ingiustificato l'accesso illimitato e non discriminatorio dei terzi al punto di entrata di Horgoš e lo ha escluso da procedure aperte di assegnazione delle capacità, l'ECS ritiene in via preliminare che la Repubblica di Serbia abbia violato l'articolo 32 della direttiva 2009/73/CE e l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 715/2009 e, pertanto, non rispetti gli obblighi che le incombono a norma degli articoli 6, 10 e 11 del trattato della Comunità dell'energia. L'ECS ha pertanto presentato una richiesta motivata al Consiglio ministeriale.

Alla luce dei fatti e delle argomentazioni esposti nella richiesta motivata, la posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare la decisione che stabilisce l'esistenza di una violazione nel procedimento ECS-13/17.

L'approvazione dovrebbe tuttavia essere subordinata alla modifica della richiesta motivata, dalla cui motivazione dovrebbe essere soppresso l'*obiter dictum* al punto 71 circa un possibile abuso di posizione dominante, che non è pertinente al fine di stabilire l'esistenza di una violazione nel caso di specie e rischia di creare incertezza giuridica.

⁷ Sentenza del 22 maggio 2008, citiworks AG, C-439/06, ECLI:EU:C:2008:298, punto 44; sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e altri, C-239/07, ECLI:EU:C:2008:551, punto 33; sentenza del 29 settembre 2016, Essent Belgium NV, C-492/14, ECLI:EU:C:2016:732, punto 76;

- (c) Decisione 2019/.../Mc-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* nel procedimento ECS-6/18

Ai sensi dell'articolo 16, punto iii), del trattato, la direttiva 2001/80/CE⁸ modificata dalla decisione 2013/05/MC-EnC del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia, del 24 ottobre 2013, e dalla decisione 2015/07/MC-EnC del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia, del 16 ottobre 2015, recante modifica della decisione 2013/05/MC-EnC fa parte dell'acquis della Comunità dell'energia in materia di ambiente.

Ai sensi dell'articolo 16, punto v), del trattato, fanno parte dell'acquis della Comunità dell'energia in materia di ambiente anche il capo III, l'allegato V e l'articolo 72, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE⁹ modificata dalla decisione 2013/06/MC-EnC del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia, del 24 ottobre 2013.

L'articolo 12 del trattato prevede che ciascuna parte contraente attui "l'acquis comunitario in materia di ambiente conformemente al calendario per la realizzazione di queste misure fissato nell'allegato II".

L'ECS ritiene che il Kosovo* non abbia rispettato gli obblighi connessi al recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva 2001/80/CE (per gli impianti esistenti) e della direttiva 2010/75/UE (per i nuovi impianti) e alla loro attuazione. Ne consegue che i valori limite di emissione nelle autorizzazioni concesse ai cinque grandi impianti di combustione esistenti in Kosovo* (tre nel complesso "Kosovo A" e due nel complesso "Kosovo B") superano quelli fissati dalla direttiva 2001/80/CE. Inoltre, il Kosovo* prevede di costruire un nuovo impianto termoelettrico ("Kosova e Re") con una potenza elettrica netta pari a 450 MW, che, conformemente alla normativa applicabile della Comunità dell'energia, rientrerebbe nella categoria dei nuovi impianti ai sensi della direttiva 2010/75/UE; i suoi valori limite di emissione dovrebbero quindi essere fissati in linea con l'allegato V, parte 2, della medesima direttiva. Tuttavia, in mancanza di disposizioni nazionali che recepiscano i pertinenti requisiti della direttiva 2010/75/UE, i valori limite di emissione del nuovo impianto termoelettrico pianificato non possono essere fissati in modo conforme alla normativa della Comunità dell'energia.

L'ECS è del parere che il quadro giuridico attualmente applicabile in Kosovo*, vale a dire la legge sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e l'istruzione amministrativa, fissi valori limite di emissione o altri parametri errati per taluni inquinanti in una o più categorie di impianti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2001/80/CE e che non assicurino pertanto la conformità con diverse disposizioni della stessa.

Per quanto riguarda i nuovi impianti, secondo l'ECS il Kosovo* viene meno ai suoi obblighi a norma dell'articolo 2 della decisione 2013/06/MC-EnC, in combinato disposto con l'articolo 30, paragrafo 3, e l'allegato V, parte 2, della direttiva 2010/75/UE, nella misura in cui non adotta le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi al capo III e all'allegato V della direttiva 2010/75/UE, segnatamente omettendo di stabilire disposizioni volte a limitare le

⁸ Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

⁹ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

emissioni nell'atmosfera originate dai nuovi grandi impianti di combustione o, in ogni caso, di trasmetterne il testo all'ECS.

L'ECS ha rilevato in via preliminare che il mancato recepimento e la mancata attuazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, e della parte A degli allegati III, IV, V, VI e VII, rispettivamente, della direttiva 2001/80/CE, nonché dell'articolo 30, paragrafo 3, e dell'allegato V, parte 2, della direttiva 2010/75/UE costituiscono una violazione degli obblighi che incombono al Kosovo* in virtù del trattato, in particolare degli articoli 12 e 16. L'ECS ha pertanto presentato una richiesta motivata al Consiglio ministeriale.

Alla luce dei fatti e delle argomentazioni esposti nella richiesta motivata, la posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare la decisione che stabilisce l'esistenza di una violazione nel procedimento ECS-6/18.

3.1.3. Decisioni a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato

- (a) Decisione relativa all'imposizione e alla proroga di misure nei confronti della Bosnia-Erzegovina a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato della Comunità dell'energia nei procedimenti ECS-8/11, ECS-6/16 e ECS-2/13
 - (i) Proroga delle misure imposte nei confronti della Bosnia-Erzegovina a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato nel procedimento ECS-8/11

Il 16 ottobre 2015 il Consiglio ministeriale ha adottato la decisione 2015/10/MC-EnC, in cui dichiarava che la Bosnia-Erzegovina non aveva attuato le decisioni 2013/04/MC-EnC e 2014/04/MC-EnC del Consiglio ministeriale nel procedimento ECS-8/11 (relativo alla mancata osservanza da parte della Bosnia-Erzegovina del terzo pacchetto Energia) e conseguentemente non aveva posto rimedio alle gravi e persistenti violazioni ivi accertate. Il Consiglio ministeriale ha adottato le seguenti misure a norma dell'articolo 92 del trattato:

- sospensione del diritto della Bosnia-Erzegovina di partecipare alle votazioni delle misure e degli atti procedurali adottati ai sensi del titolo V, capo VI, del trattato;
- ordine all'ECS di sospendere l'applicazione delle regole di rimborso ai rappresentanti della Bosnia-Erzegovina per tutte le riunioni organizzate dalla Comunità dell'energia;
- limite temporale di un anno per gli effetti delle misure adottate a norma dell'articolo 92. Sulla base di una relazione dell'ECS, nella sua riunione successiva del 2016 il Consiglio ministeriale ha esaminato l'efficacia delle misure e la necessità di mantenerle.

Atteso che la Bosnia-Erzegovina non ha adottato alcun provvedimento per porre rimedio alla violazione accertata nella decisione 2016/02/MC-EnC, il 12 settembre 2018 l'ECS ha presentato una richiesta motivata al Consiglio ministeriale a norma dell'articolo 92 del trattato. Il 29 novembre 2018 il Consiglio ministeriale ha adottato la decisione 2018/17/MC-EnC relativa alla proroga delle misure imposte nei confronti della Bosnia-Erzegovina, in cui dichiarava che la Bosnia-Erzegovina non aveva attuato le decisioni 2013/04/MC-EnC, 2014/04/MC-EnC, 2015/10/MC-EnC e 2016/16/MC-EnC del Consiglio ministeriale e conseguentemente non aveva posto rimedio alle gravi e persistenti violazioni ivi

accertate. Il Consiglio ministeriale ha adottato le seguenti misure a norma dell'articolo 92 del trattato:

- proroga di un anno della durata delle misure imposte a norma dell'articolo 92 dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2015/10/MC-EnC e dall'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2016/16/MC-EnC qualora non fosse posto rimedio alle violazioni di cui all'articolo 1 della decisione 2018/17/MC-EnC entro sei mesi dalla data della stessa;
- sospensione del diritto della Bosnia-Erzegovina di partecipare alle votazioni delle misure adottate a norma del titolo II del trattato relative all'adozione del nuovo acquis nel settore del gas da parte di tutte le istituzioni della Comunità dell'energia, come pure del diritto di partecipare alle votazioni delle misure a norma dell'articolo 91 del trattato;
- sulla base di una relazione dell'ECS, esame dell'efficacia delle misure e della necessità di mantenerle nella riunione del Consiglio ministeriale della seconda metà del 2019;
- invito all'ECS a monitorare la conformità delle misure adottate dalla Bosnia-Erzegovina con l'acquis della Comunità dell'energia.

Atteso che la Bosnia-Erzegovina non ha adottato alcun provvedimento per porre rimedio alla violazione accertata nella decisione 2018/17/MC-EnC, l'8 ottobre 2019 l'ECS ha presentato una richiesta motivata al Consiglio ministeriale a norma dell'articolo 92 del trattato. Nella richiesta motivata l'ECS ha chiesto al Consiglio ministeriale di dichiarare che:

- la Bosnia-Erzegovina non ha attuato le decisioni 2013/04/MC-EnC, 2014/04/MC-EnC, 2015/10/MC-EnC, 2016/16/MC-EnC e 2018/17/MC-EnC del Consiglio ministeriale e conseguentemente non ha posto rimedio alle gravi e persistenti violazioni ivi accertate;
- la durata delle misure imposte a norma dell'articolo 92 dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2015/10/MC-EnC, dall'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2016/16/MC-EnC e dall'articolo 2 della decisione 2018/17/MC-EnC è prorogata per un anno dall'adozione delle misure nella riunione del Consiglio ministeriale della seconda metà del 2020;
- è inoltre sospeso il diritto della Bosnia-Erzegovina di partecipare alle votazioni delle decisioni a norma degli articoli 91 e 92 del trattato;
- sulla base di una relazione dell'ECS il Consiglio ministeriale esaminerà l'efficacia delle misure e la necessità di mantenerle nella sua riunione della seconda metà del 2020.

Dato il persistere e l'importanza delle violazioni accertate, le misure proposte sono adeguate e proporzionate. La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe pertanto consistere nell'approvare il progetto di decisione.

- (ii) Imposizione di misure nei confronti della Bosnia-Erzegovina a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato nel procedimento ECS-2/13

Il 14 ottobre 2016 il Consiglio ministeriale ha adottato la decisione 2016/03/MC-EnC nel procedimento ECS-02/13 che stabilisce l'esistenza di una violazione della normativa della Comunità dell'energia, in cui dichiarava che la Bosnia-Erzegovina, non avendo provveduto affinché non fossero utilizzati in tutto il territorio nazionale

oli combustibili pesanti con tenore di zolfo superiore all'1,00 % in massa e gasoli con tenore di zolfo superiore allo 0,1 % in massa, violava l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 1999/32/CE, in combinato disposto con l'articolo 16 del trattato.

Atteso che la Bosnia-Erzegovina non ha adottato alcun provvedimento per porre rimedio alla violazione accertata nella decisione 2016/03/MC-EnC, il 12 settembre 2018 l'ECS ha presentato una richiesta motivata al Consiglio ministeriale per avviare il procedimento ECS-2/13 S a norma dell'articolo 92 del trattato.

Con decisione 2018/13/MC-EnC, del 29 novembre 2018, il Consiglio ministeriale ha stabilito l'esistenza di una grave e persistente violazione del diritto della Comunità dell'energia e ha dichiarato che la Bosnia-Erzegovina, non avendo attuato la decisione 2016/03/MC-EnC del Consiglio ministeriale e non avendo conseguentemente posto rimedio alle violazioni ivi accertate, si era resa responsabile di una grave e persistente violazione ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato; il Consiglio ministeriale ha tuttavia rimandato al 2019 l'adozione di misure a norma dell'articolo 92 del trattato. Il Consiglio ministeriale ha contestualmente deliberato che la Bosnia-Erzegovina adottasse tutte le misure del caso per porre rimedio alle violazioni accertate nella decisione 2016/03/MC-EnC del Consiglio ministeriale in collaborazione con l'ECS e riferisse al Consiglio ministeriale nel 2019 in merito all'attuazione delle misure adottate. Inoltre, l'ECS è stato invitato a chiedere misure a norma dell'articolo 92 del trattato nel 2019 se la Bosnia-Erzegovina non avesse attuato la decisione 2016/03/MC-EnC del Consiglio ministeriale entro il 1° luglio 2019.

Atteso che la Bosnia-Erzegovina non ha adottato alcun provvedimento per porre rimedio alla violazione accertata nella decisione 2018/13/MC-EnC né per regolarizzare la situazione di non conformità della legislazione nazionale all'acquis della Comunità dell'energia per quanto riguarda la direttiva 1999/32/CE, l'8 ottobre 2019 l'ECS ha presentato al Consiglio ministeriale una richiesta di misure a norma dell'articolo 92 del trattato. Nella richiesta motivata l'ECS ha chiesto al Consiglio ministeriale di dichiarare che:

- la Bosnia-Erzegovina non ha attuato le decisioni 2013/04/MC-EnC, 2014/04/MC-EnC, 2015/10/MC-EnC, 2016/16/MC-EnC e 2018/17/MC-EnC del Consiglio ministeriale e conseguentemente non ha posto rimedio alle gravi e persistenti violazioni ivi accertate;
- la durata delle misure imposte a norma dell'articolo 92 dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2015/10/MC-EnC, dall'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2016/16/MC-EnC e dall'articolo 2 della decisione 2018/17/MC-EnC è prorogata per un anno dall'adozione delle misure nella riunione del Consiglio ministeriale della seconda metà del 2020;
- è inoltre sospeso il diritto della Bosnia-Erzegovina di partecipare alle votazioni delle decisioni a norma degli articoli 91 e 92 del trattato;
- sulla base di una relazione dell'ECS il Consiglio ministeriale esaminerà l'efficacia delle misure e la necessità di mantenerle nella sua riunione della seconda metà del 2020.

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe pertanto consistere nell'approvare il progetto di decisione.

- (iii) Imposizione di misure nei confronti della Bosnia-Erzegovina a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato nel procedimento ECS-6/16

Il 14 ottobre 2016 il Consiglio ministeriale ha adottato la decisione 2016/07/MC-EnC nel procedimento ECS-06/16 che stabilisce l'esistenza di una violazione del diritto della Comunità dell'energia, in cui dichiarava che la Bosnia-Erzegovina, non avendo adottato e applicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e ai regolamenti (CE) nn. 714/2009 e 715/2009 entro il 1° gennaio 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale, e non avendo comunicato immediatamente tali disposizioni all'ECS, violava gli articoli 6 e 89 del trattato, nonché l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale.

Atteso che la Bosnia-Erzegovina non ha adottato alcun provvedimento per porre rimedio alla violazione accertata nella decisione 2016/07/MC-EnC, il 12 settembre 2018 l'ECS ha presentato una richiesta motivata al Consiglio ministeriale per avviare il procedimento ECS-6/16 S a norma dell'articolo 92 del trattato.

Con decisione 2018/16/MC-EnC, del 29 novembre 2018, il Consiglio ministeriale ha stabilito l'esistenza di una grave e persistente violazione del diritto della Comunità dell'energia e ha dichiarato che la Bosnia-Erzegovina, non avendo attuato la decisione 2016/07/MC-EnC del Consiglio ministeriale e non avendo conseguentemente posto rimedio alle violazioni ivi accertate, si era resa responsabile di una grave e persistente violazione ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato; il Consiglio ministeriale ha tuttavia rimandato al 2019 l'adozione di misure a norma dell'articolo 92 del trattato. Il Consiglio ministeriale ha contestualmente deliberato che la Bosnia-Erzegovina adottasse tutte le misure del caso per porre rimedio alle violazioni accertate nella decisione 2016/07/MC-EnC del Consiglio ministeriale in collaborazione con l'ECS e riferisse al Consiglio ministeriale nel 2019 in merito all'attuazione delle misure adottate. Inoltre, l'ECS è stato invitato a chiedere misure a norma dell'articolo 92 del trattato nel 2019 se la Bosnia-Erzegovina non avesse attuato la decisione 2016/07/MC-EnC del Consiglio ministeriale entro il 1° luglio 2019.

Atteso che la Bosnia-Erzegovina non ha adottato alcun provvedimento per porre rimedio alla violazione accertata nella decisione 2018/16/MC-EnC né per regolarizzare la propria situazione di non conformità all'acquis della Comunità dell'energia per quanto riguarda gli obblighi di cui sopra, l'8 ottobre 2019 l'ECS ha presentato al Consiglio ministeriale una richiesta di misure a norma dell'articolo 92 del trattato. Nella richiesta motivata l'ECS ha chiesto al Consiglio ministeriale di dichiarare che:

- la Bosnia-Erzegovina non ha attuato le decisioni 2013/04/MC-EnC, 2014/04/MC-EnC, 2015/10/MC-EnC, 2016/16/MC-EnC e 2018/17/MC-EnC del Consiglio ministeriale e conseguentemente non ha posto rimedio alle gravi e persistenti violazioni ivi accertate;
- la durata delle misure imposte a norma dell'articolo 92 dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2015/10/MC-EnC, dall'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2016/16/MC-EnC e dall'articolo 2 della decisione 2018/17/MC-EnC è prorogata per un anno dall'adozione delle misure nella riunione del Consiglio ministeriale della seconda metà del 2020;

- è inoltre sospeso il diritto della Bosnia-Erzegovina di partecipare alle votazioni delle decisioni a norma degli articoli 91 e 92 del trattato;
- sulla base di una relazione dell'ECS il Consiglio ministeriale esaminerà l'efficacia delle misure e la necessità di mantenerle nella sua riunione della seconda metà del 2020.

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe pertanto consistere nell'approvare il progetto di decisione.

- (b) Decisione relativa all'imposizione e alla proroga di misure nei confronti della Repubblica di Serbia a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato della Comunità dell'energia nei procedimenti ECS-3/08 e ECS-9/13
 - (a) Imposizione di misure nei confronti della Repubblica di Serbia a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato nel procedimento ECS-3/08

Il 14 ottobre 2016 il Consiglio ministeriale ha adottato la decisione 2016/02/MC-EnC nel procedimento ECS-03/08 che stabilisce l'esistenza di una violazione del diritto della Comunità dell'energia, in cui dichiarava che la Repubblica di Serbia, non avendo utilizzato i proventi derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione per gli interconnettori con l'Albania, la Repubblica di Macedonia del Nord e il Montenegro per uno o più degli scopi indicati all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1228/2003, violava l'articolo 6 del medesimo regolamento.

La Repubblica di Serbia era tenuta ad adottare tutte le misure del caso per porre rimedio alle violazioni accertate e garantire il rispetto del diritto della Comunità dell'energia entro dicembre 2016 e a riferire regolarmente all'ECS e al Gruppo permanente ad alto livello.

Atteso che la Repubblica di Serbia non ha adottato alcun provvedimento per porre rimedio alla violazione accertata nella decisione 2016/02/MC-EnC, il 12 settembre 2018 l'ECS ha presentato una richiesta motivata al Consiglio ministeriale per avviare il procedimento ECS-3/08 S a norma dell'articolo 92 del trattato.

Con decisione 2018/12/MC-EnC, del 29 novembre 2018, il Consiglio ministeriale ha stabilito l'esistenza di una grave e persistente violazione del diritto della Comunità dell'energia e ha dichiarato che la Repubblica di Serbia, se non avesse attuato entro sei mesi dalla suddetta decisione la decisione 2016/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale ponendo rimedio alle violazioni ivi accertate, sarebbe stata considerata in grave e persistente violazione ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato; il Consiglio ministeriale ha tuttavia rimandato al 2019 l'adozione di misure a norma dell'articolo 92 del trattato. Ha contestualmente deliberato che la Repubblica di Serbia adottasse tutte le misure del caso per porre rimedio alle violazioni accertate nella decisione 2016/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale in collaborazione con l'ECS e riferisse al Consiglio ministeriale nel 2019 in merito all'attuazione delle misure adottate. Inoltre, l'ECS è stato invitato a chiedere misure a norma dell'articolo 92 del trattato nel 2019 se la Repubblica di Serbia non avesse attuato la decisione 2016/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale entro il 1° luglio 2019.

La Repubblica di Serbia non ha posto rimedio alle violazioni accertate nella decisione 2016/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale entro sei mesi dalla data della decisione 2018/12/MC-EnC.

Atteso che la Repubblica di Serbia non ha adottato alcun provvedimento per porre rimedio alla violazione accertata nella decisione 2018/12/MC-EnC né per regolarizzare la propria situazione di non conformità all'acquis della Comunità dell'energia per quanto riguarda l'obbligo di utilizzare i proventi derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione per gli interconnettori con l'Albania, la Repubblica di Macedonia del Nord e il Montenegro per uno o più degli scopi indicati all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1228/2003, l'8 ottobre 2019 l'ECS ha presentato al Consiglio ministeriale una richiesta di misure a norma dell'articolo 92 del trattato. Nella richiesta motivata l'ECS ha chiesto al Consiglio ministeriale di dichiarare che:

- come accertato dal Consiglio ministeriale la Repubblica di Serbia persevera nella grave e persistente violazione degli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, nella misura in cui omette di attuare le decisioni del Consiglio ministeriale
 - 2016/02/MC-EnC, del 14 ottobre 2016, nel procedimento ECS-3/08 e 2018/12/MC-EnC, del 29 novembre 2018, nel procedimento ECS-3/08 S,
 - 2014/03/MC-EnC, del 23 settembre 2014, nel procedimento ECS-9/13 e 2016/17/MC-EnC, del 14 ottobre 2016, nel procedimento ECS-9/13 S,

e di porre rimedio alle violazioni ivi accertate;

- è sospeso il diritto della Repubblica di Serbia di partecipare alle votazioni delle misure e degli atti procedurali adottati ai sensi del titolo V, capo VI, del trattato, come pure il diritto di partecipare alle votazioni delle decisioni a norma dell'articolo 91 del trattato;
- l'ECS è invitato a sospendere l'applicazione delle regole di rimborso ai rappresentanti della Repubblica di Serbia per tutte le riunioni organizzate dalla Comunità dell'energia;
- l'Unione europea, conformemente all'articolo 6 del trattato, è invitata a prendere le opportune misure per la sospensione del sostegno finanziario concesso alla Serbia nei settori contemplati dal trattato;
- l'effetto delle misure adottate dalla decisione in questione è limitato a un anno dalla data di adozione nella riunione del Consiglio ministeriale della seconda metà del 2019. Sulla base di una relazione dell'ECS il Consiglio ministeriale esaminerà l'efficacia delle misure e la necessità di mantenerle nella sua prossima riunione del 2020;
- la Repubblica di Serbia è tenuta ad adottare tutte le misure del caso per porre rimedio alle violazioni accertate nelle decisioni del Consiglio ministeriale 2016/02/MC-EnC e 2018/12/MC-EnC nei procedimenti ECS-3/08 e ECS-3/08 S e 2014/03/MC-EnC e 2016/17/MC-EnC nei procedimenti ECS-9/13 e ECS-9/13 S, in collaborazione con l'ECS, e a riferire al Consiglio ministeriale nel 2020 in merito all'attuazione delle misure adottate;
- l'ECS è invitato a monitorare la conformità delle misure adottate dalla Repubblica di Serbia all'acquis della Comunità dell'energia.

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe pertanto consistere nell'approvare il progetto di decisione.

- (ii) Proroga delle misure imposte nei confronti della Repubblica di Serbia a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato nel procedimento ECS-9/13

Il 29 novembre 2018 il Consiglio ministeriale ha concordato di prorogare di altri sei mesi il termine entro il quale la Repubblica di Serbia avrebbe dovuto porre rimedio alle gravi e persistenti violazioni accertate nelle decisioni 2014/03/MC-EnC e 2016/17/MC-EnC del Consiglio ministeriale nel procedimento ECS-9/13 (relativo alla non conformità della Repubblica di Serbia con gli obblighi di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale).

Atteso che la Repubblica di Serbia non ha adottato alcun provvedimento per porre rimedio alle violazioni accertate nelle decisioni 2014/03/MC-EnC e 2016/17/MC-EnC, l'8 ottobre 2019 l'ECS ha presentato una richiesta motivata al Consiglio ministeriale a norma dell'articolo 92 del trattato. Nella richiesta motivata l'ECS ha chiesto al Consiglio ministeriale di dichiarare che:

- è sospeso il diritto della Repubblica di Serbia di partecipare alle votazioni delle misure e degli atti procedurali adottati ai sensi del titolo V, capo VI, del trattato, come pure il diritto di partecipare alle votazioni delle decisioni a norma dell'articolo 91 del trattato;
- l'ECS è invitato a sospendere l'applicazione delle regole di rimborso ai rappresentanti della Repubblica di Serbia per tutte le riunioni organizzate dalla Comunità dell'energia;
- l'Unione europea, conformemente all'articolo 6 del trattato, è invitata a prendere le opportune misure per la sospensione del sostegno finanziario concesso alla Serbia nei settori contemplati dal trattato;
- l'effetto delle misure adottate dalla decisione in questione è limitato a un anno dall'adozione della stessa.

Dato il persistere e l'importanza delle violazioni accertate, le misure proposte sono adeguate e proporzionate. La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale dovrebbe pertanto consistere nell'approvare il progetto di decisione.

3.2. Atti previsti del Gruppo permanente ad alto livello

Un atto sopra menzionato (sezione 2.3) richiede una decisione del Gruppo permanente ad alto livello, in seno al quale la posizione dell'Unione sarà espressa dal rappresentante della Commissione europea.

Nel 2011 la Comunità dell'energia ha adottato il terzo pacchetto Energia dell'Unione e ha istituito una procedura semplificata per l'adozione dei codici di rete e degli orientamenti¹⁰.

I codici di rete e gli orientamenti sono un insieme di norme tecniche volte ad armonizzare e migliorare la gestione dei flussi transfrontalieri di energia. Una serie di codici di rete e orientamenti è già stata adottata nella Comunità dell'energia, tra cui, nel settore del gas, gli orientamenti per le procedure di gestione delle congestioni¹¹ e il codice di rete sulle norme di interoperabilità e scambio dati¹², e, nel settore dell'energia elettrica, i codici di rete per la connessione dei generatori alla rete¹³, per la connessione della domanda¹⁴ e per la connessione

¹⁰ Atto procedurale 01/2012/PHLG-EnC.

¹¹ Decisione 2018/01/PHLG-EnC.

¹² Decisione 2018/02/PHLG-EnC.

¹³ Decisione 2018/03/PHLG-EnC.

alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione e dei parchi di generazione connessi in corrente continua¹⁵.

Nel 2018 il Gruppo permanente ad alto livello ha adottato i codici di rete sui meccanismi di assegnazione della capacità nei sistemi di trasporto del gas¹⁶ e sulle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas¹⁷.

La presente decisione del Gruppo permanente ad alto livello riguarda i codici di rete di cui al regolamento (UE) n. 312/2014¹⁸.

Il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto mira a stabilire norme di bilanciamento del gas, comprese norme legate alla rete in materia di procedure di nomina, oneri di sbilancio, procedure di liquidazione delle partite economiche associate agli oneri di sbilancio giornalieri e in materia di bilanciamento operativo tra le reti dei gestori del sistema di trasporto.

Nell'aprile 2019 il gruppo di lavoro ad hoc della Comunità dell'energia preposto alla valutazione dell'eventuale adozione dei codici di rete sul bilanciamento del gas ha concordato una versione adattata del codice di rete sul bilanciamento del gas nelle reti di trasporto.

Su tale base la posizione da adottare a nome dell'Unione nel Gruppo permanente ad alto livello dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di decisione del Gruppo permanente ad alto livello relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 312/2014 nella Comunità dell'energia.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"¹⁹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Consiglio ministeriale e il Gruppo permanente ad alto livello sono organi istituiti da un accordo, vale a dire il trattato della Comunità dell'energia.

¹⁴ Decisione 2018/05/PHLG-EnC.

¹⁵ Decisione 2018/04/PHLG-EnC.

¹⁶ Decisione 2018/06/PHLG-EnC.

¹⁷ Decisione 2018/07/PHLG-EnC.

¹⁸ Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 15).

¹⁹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Gli atti che il Consiglio ministeriale e il Gruppo permanente ad alto livello sono chiamati ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 76 del trattato della Comunità dell'energia, secondo il quale una decisione è giuridicamente vincolante per i soggetti che ne sono destinatari.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'energia.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 194 del TFUE.

4.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 194 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia e nel Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia (Chisinau, 12 e 13 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato della Comunità dell'energia ("il trattato") è stato concluso dall'Unione con decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006²⁰, ed è entrato in vigore il 1° luglio 2006.
- (2) A norma degli articoli 47 e 76 del trattato, il Consiglio ministeriale adotta misure che possono assumere la forma di decisioni o raccomandazioni.
- (3) Il Consiglio ministeriale, nella 17^a riunione del 13 dicembre 2019, prevede di adottare la serie di atti di cui all'allegato 1 della presente decisione.
- (4) Il Gruppo permanente ad alto livello, nella 55^a riunione del 12 dicembre 2019, prevede di adottare la serie di atti di cui all'allegato 2 della presente decisione.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale e nel Gruppo permanente ad alto livello poiché gli atti previsti avranno effetti giuridici nei confronti dell'Unione.
- (6) Gli atti previsti sono intesi a favorire il conseguimento degli obiettivi del trattato e il funzionamento del segretariato della Comunità dell'energia nella sede di Vienna, tra i cui compiti vi è quello di fornire sostegno amministrativo al Consiglio ministeriale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 17^a riunione del Consiglio ministeriale, che si terrà a Chisinau il 13 dicembre 2019, riguardo alle questioni che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE figura nell'allegato 1 della presente decisione.

²⁰ GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 55^a riunione del Gruppo permanente ad alto livello, che si terrà a Chisinau il 12 dicembre 2019, riguardo alle questioni che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE figura nell'allegato 2 della presente decisione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*